

TI_GERICHTE 11.1997.206 vom 8. Mai 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-05-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1997.206

FR: TI_GERICHTE 11.1997.206 du 8 mai 1998

IT: TI_GERICHTE 11.1997.206 del 8 maggio 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Il Pretore ha accertato che i coniugi vivevano separati da quasi due anni e che non vi erano possibilità di riconciliazione né di ripresa della vita in comune. Egli ha constatato che, nonostante i reciproci rimproveri sull'origine della disunione, nessuna responsabilità specifica risultava a carico dell'uno o dell'altro coniuge, né emergeva una colpa preponderante della moglie che giustificasse l'opposizione del marito al divorzio. L'appellante ribadisce che l'attrice è da ritenere colpevole in misura preponderante, avendo avuto sin dall'inizio dell'unione un atteggiamento diffidente nei confronti di lui e dell'istituzione stessa del matrimonio, come dimostra il tenore del contratto matrimoniale sottoscritto il 22 novembre 1993 (doc. 1), da lei impostogli. Inoltre essa si è accanita contro di lui negli allegati di causa, rimproverandogli di averla sposata solo per ottenere il permesso di soggiorno e di essersi sempre disinteressato di lei e del matrimonio, rimproveri questi smentiti dall'istruttoria. La moglie non ha mai cercato di superare, in sintesi, il suo comportamento diffidente, ciò che costituirebbe una colpa grave, causa della disunione.

E. 3

L'attrice ha ammesso di avere redatto il contratto matrimoniale del 22 novembre 1993 (doc. 1) e di averlo proposto al marito, viste le esperienze del suo precedente matrimonio (interrogatorio formale del 24 settembre 1997, verbale, pag. 13). Nulla nel citato accordo consente tuttavia di interpretarlo come una grave dimostrazione di sfiducia nei confronti del marito. Le disposizioni incluse in tale accordo non si scostano infatti sostanzialmente dall'ordinamento previsto dal diritto matrimoniale (art. 159, 163 e 167 CC). Ci si potrebbe invero interrogare sulla validità dell'obbligo di versare contributi alimentari, ma il quesito può rimanere irrisolto, l'attrice avendo esplicitamente rinunciato a ogni contributo alimentare. L'appellante ribadisce ancora in questa sede che la moglie, invece di passare l'estate del 1995 con lui in Tunisia, avrebbe avuto una relazione adulterina a _____ con tale _____. La presunta relazione extraconiugale è stata negata dall'attrice, che ha affermato di avere trascorso sola tali vacanze, per rimettersi dallo stress causato dalle tensioni coniugali (interrogatorio formale, verbale, pag. 14). Il rimprovero del convenuto non ha trovato alcun riscontro nell'istruttoria. Contrariamente a quanto egli afferma, il Pretore non ha ritenuto provata l'esistenza di un adulterio, ma si è limitato a rilevare che anche se l'episodio fosse stato provato, non avrebbe potuto essere considerato causale per la disunione, visto che il marito dava l'impressione di non ritenerlo determinante ed era ancora disposto a riconciliarsi con la moglie (sentenza, pag. 6). Sia come sia, incombeva al convenuto – che si prevale dell'art. 142 cpv. 2 CC – recare la prova

dell'esistenza di una relazione extraconiugale causale per la disunione (Bühler/Spühler , op. cit., nota 118 ad art. 142 CC). Al riguardo l'appello è ai limiti della temerarietà.

E. 4

Il primo giudice ha accertato che la disunione era imputabile a divergenze di carattere e di modi di vita che si sono palesati nel corso del breve matrimonio. L'appellante adduce invece che la turbativa avrebbe potuto essere superata se la moglie avesse fatto uno sforzo in tal senso. L'istruttoria ha dimostrato l'esistenza di forti tensioni in seno alla famiglia composta dei coniugi e dei figli della moglie, venute meno alla partenza del convenuto dall'abitazione coniugale. Il figlio dell'attrice _____, che ha sempre abitato con i coniugi, ha riferito che questi ultimi litigavano frequentemente già qualche mese dopo il matrimonio. La moglie si lamentava dei rientri tardivi del marito, del troppo tempo che egli dedicava agli amici e del poco tempo che trascorrevano in casa (deposizione del 17 marzo 1997, pag. 4). I litigi non sono mai trascesi in atti di violenza fisica, ma il testimone ha assistito a una scena, invero isolata e conclusasi subito, nel corso della quale l'attrice ha minacciato con una padella il marito, mentre questi cercava di impossessarsi della pentola per fermarla. L'attrice ha mostrato al figlio e alla sorella _____ (deposizione del 17 marzo 1997, pag. 5) ematomi sul braccio e sulla coscia inferti a suo dire dal convenuto, ma nessuno ha mai assistito a scene di violenza tra i coniugi. A detta della sorella dell'attrice, il convenuto era sovente ubriaco in casa, si rifiutava di aiutare la moglie nelle attività domestiche e negli ultimi tempi della convivenza era continuamente assente e beveva. Un altro testimone, che aveva tuttavia solo sporadici contatti con la coppia, ha invece riferito che per sei mesi circa il marito si recava spesso al supermercato in compagnia della moglie e che la coppia aveva un comportamento apparentemente normale (deposizione _____, verbale, pag. 7). Viste le deposizioni delle persone più vicine alle parti, l'esistenza di una grave turbativa dei rapporti coniugali non può essere seriamente negata. Né si può rimproverare all'attrice una mancanza di sforzi per superare le difficoltà coniugali (DTF 116 II 15, Rep. 1992 239), poiché essa ha instato per il tentativo di conciliazione solo nel febbraio 1996, nonostante i litigi coniugali siano iniziati già qualche mese dopo il matrimonio, celebrato nel dicembre 1993. Essa ha così dato prova di buona volontà e la circostanza che abbia deciso di porre fine al matrimonio dopo due anni di litigi e discussioni non può esserle ascritta a colpa.

E. 5

L'appellante, infine, asserisce che il primo giudice avrebbe dovuto pronunciare la separazione, in considerazione delle sue ripetute offerte di riprendere la vita in comune, serio indizio per una probabile riconciliazione. Se non che, come rileva con pertinenza il Pretore, una riconciliazione voluta da uno solo dei coniugi non ha serie probabilità di successo e nella fattispecie la moglie ha escluso categoricamente che sia ancora possibile salvare il matrimonio (petizione, pag. 3; conclusioni, pag. 5). A giusta ragione quindi il Pretore, constatato il grave dissidio, l'assenza di colpa dell'uno o dell'altro coniuge e l'impossibilità di una riconciliazione, ha accolto l'azione di divorzio e ha respinto la riconvenzione intesa alla pronuncia della separazione a tempo indeterminato. Ciò posto, l'opposizione dell'appellante al divorzio (art. 142 cpv. 2 CC) si rivela priva di qualsiasi legittimità e l'appello risulta manifestamente infondato.

E. 6

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante rifonderà inoltre alla controparte un'equa indennità per ripetibili di appello. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata confermata. 2. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1'150.– b) spese fr. 50.– fr. 1'200.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1'200.– per ripetibili di appello. 3.

Intimazione a: – avv. _____, _____; – avv. _____

_____, _____. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.